

CHIARIMENTI SU STRAORDINARIO DSGA

UNA SCUOLA CHIEDE, L'ARAN RISPONDE E L'ANQUAP REPLICA

DOCUMENTO

Il tema del lavoro straordinario dei Direttori SGA torna d'attualità in questi giorni a seguito di una richiesta di chiarimenti che una scuola rivolge all'ARAN (14/10/2024) e sulla quale l'ARAN fornisce la sua posizione (30/10/2024).

La richiesta della scuola è legittima ma la risposta dell'ARAN non è accettabile e giuridicamente infondata.

1

Questi i termini della richiesta di **chiarimenti inviata all'ARAN**:

- *in considerazione dell'indennità di direzione percepita dal DSGA lo stesso ha il dovere di effettuare rientri pomeridiani aggiuntivi all'orario settimanale delle 36 ore?*
- *se il DSGA effettua ore aggiuntive rispetto alle 36 settimanali, ha diritto al recupero delle stesse?*
- *il DSGA ha diritto a rifiutare di effettuare le ore aggiuntive ritenendo obbligatorio solo l'orario di 36 ore settimanali?*

Questa la **risposta dell'ARAN**:

Nel merito della problematica esposta, si rileva che gli incarichi di elevata qualificazione comportano lo svolgimento di una attività lavorativa caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale, da effettuare nell'ambito di direttive di massima e degli obiettivi assegnati, quali ad es. il sovrintendere ai servizi generali ed amministrativi; curare l'organizzazione dei servizi generali amministrativo-contabili con funzioni di coordinamento e verifica dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati al personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, ecc..

L'incarico di DSGA, è remunerato con lo stipendio tabellare, cui si aggiunge l'indennità di direzione che si compone di una parte fissa e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all'Allegato C del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024. L'indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. (cf. art. 56 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024). Infatti, il comma 4 del su citato articolo conferma che ai titolari di incarico di DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM - da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l'offerta formativa.

Tanto premesso, il conferimento di un incarico comporta che rientra nei doveri del titolare di detto incarico effettuare tutte le attività necessarie per l'espletamento dello stesso, di cui ha diretta responsabilità, anche se questo comportasse la necessità di trattenersi oltre l'orario ordinario di lavoro.

Per quanto attiene alla remunerazione di eventuali ore aggiuntive, la norma contrattuale non lascia dubbi in merito al fatto che laddove la durata della prestazione del DSGA ecceda l'orario settimanale per esigenze di servizio legate all'espletamento dell'incarico, non si dà adito alla remunerazione delle ore eccedenti l'orario di lavoro.

Ne consegue che l'impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA - in quanto inclusa nell'onnicomprendività dell'indennità dallo stesso percepita - fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa al pagamento.

Tale situazione, del resto, non è foriera di novità per il personale con incarico di DSGA disciplinato dal vigente contratto Istruzione e ricerca, ma è in linea ed è conforme alla previgente disciplina del DSGA.

Questa la **replica dell'Anquap**:

- risponde al vero che l'indennità di parte variabile **assorbe** qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti ma questo non vuol dire che la stessa assume le caratteristiche dell'**omnicomprensività**, tant'è vero che nello stesso art. 56 al comma 4 CCNL 18/1/2024 sono indicati i compensi che possono essere corrisposti per prestazioni aggiuntive. **La norma "sull'assorbimento" è platealmente in danno dei Direttori SGA e andrebbe rimossa urgentemente**, stante l'inadeguatezza degli importi stabiliti (l'incremento definito con il CCNI del 26/9/2024 è, a dir poco, irrisorio) anche rispetto alle entità di altri Comparti e di altre sezioni dello stesso Comparto;
- si **dimentica** totalmente che il Direttore SGA ha lo **stesso orario di lavoro** di tutto il personale ATA, fissato in 36 ore settimanali, che le **prestazioni eccedenti** l'orario d'obbligo devono essere **autorizzate** e se non remunerate scatta il **diritto al recupero di tali ore** in forma compensativa. Quanto precede è puntualmente previsto dagli **artt. 51 e 54 del CCNL 29/11/2007**, ancora vigenti. Ne consegue che le **prestazioni eccedenti** l'orario d'obbligo, previamente autorizzate, se **non pagate sono soggette a riposi compensativi** (orari e giornalieri). Se fosse corretta l'interpretazione dell'ARAN (e non lo è) il DSGA per svolgere tutte le attività necessarie per l'espletamento dell'incarico ("**maledetto**" **incarico non presente nella previgente disciplina**) dovrebbe lavorare **senza limiti orari**: una **condizione impossibile** sul piano fattuale e soprattutto in punto di diritto. Se si vuole un DSGA senza limiti orari lo si deve inquadrare come Dirigente e trattare di conseguenza. Da sottolineare, inoltre, che ai DSGA si applica per intero la disciplina di cui agli artt. 63, 64, 65 e 66 del CCNL 18/1/2024;
- l'esistenza dell'istituto del lavoro straordinario anche per i Direttori SGA è comprovata da azioni di **sciopero** (sospensione prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo) che l'Anquap ha proclamato in passato e nuovamente proclamato per il periodo **dall'11 al 30 novembre 2024**, con il riconoscimento della Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Tutto ciò premesso **si invita l'ARAN a ritirare la posizione espressa** il 30 ottobre u.s. – manifestamente infondata - poiché **sussiste**, come sopra dimostrato e motivato, il **diritto dei Direttori SGA a riposi compensativi** in tutte le circostanze dove gli stessi prestino un **orario superiore alle 36 ore settimanali**.

Peraltro, pare opportuno ricordare che in ordine all'applicazione delle norme contrattuali le **posizioni espresse dall'ARAN** non costituiscono **interpretazione autentica** e **non sono vincolanti** per le amministrazioni pubbliche (in questo caso per le istituzioni scolastiche).

L'Anquap **tutelerà** in ogni sede e con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento i diritti dei Direttori SGA che non possono e non devono essere calpestati, **da nessuno**.

Il presente documento viene **inviato all'ARAN**, al **Ministro della Pubblica Amministrazione**, al **Ministro dell'Istruzione e del Merito**, pubblicato sul sito istituzionale e divulgato attraverso i mass-media e social.

Infine, sarebbe interessante conoscere - nel merito dell'argomento in parola - l'opinione dei Sindacati firmatari del CCNL 18/1/2024.

Lì, 05.11.2024

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

ANQUAP • Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche

Via XXIV Maggio, 1 - 05012 Attigliano (TR) • Tel. 0744.99.48.50 - Fax 0744.99.27.80 • P. Iva 01534510555

anquap@anquap.it • anquap@pec.it • www.anquap.it